

Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 21

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 4374 pubblicata in data 14.2.19, con ricorso in riassunzione, depositato in data 11.10.19, AAAAAAAAAA ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di confermare la sentenza n. 54/ 46/ 11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, rigettando l'appello proposto dall'Ufficio e annullando la cartella di pagamento; con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio e del giudizio di cassazione e contestuale pronuncia di distrazione in favore del difensori ex art. 93 comma 1 c.p.c..

Agenzia delle Entrate DP di Milano si è costituita in giudizio chiedendo al Collegio di dichiarare - in via preliminare - la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'[art. 19 III comma DLgs 546/92](#); nel merito ha chiesto di rigettare il ricorso in riassunzione confermando la legittimità dell'atto originariamente impugnato con condanna del ricorrente a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Fissata l'odierna udienza di trattazione il Collegio ha assunto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti

La causa trae origine dalla cartella di pagamento numero 000 0000 00000000 00 notificata in data 29 giugno 2010 dell'importo di euro 69.677,14 conseguente - secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate - alla omessa impugnazione dell'avviso di accertamento numero RRRRRRRR che sarebbe stato notificato al contribuente in data 13 novembre 2009.

All' esito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n.54/6/2011, pubblicata in data 31 / 01 / 2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava la cartella condannando l'ufficio alle spese di lite; in motivazione, la Commissione chiariva che non era stata provata la notifica dell'accertamento peraltro non allegato da nessuna delle due parti.

Impugnata la sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo con condanna del contribuente al pagamento delle spese, liquidate in e 1.000,00.

A sostegno della sua decisione la Commissione Tributaria Regionale ha offerto la seguente motivazione: *"La Commissione Tributaria regionale ritiene di dover accogliere l'appello dell'Ufficio per due ordini di motivi.*

Il primo, in quanto questi ha dimostrato di aver correttamente proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo posta ed avvenuta in assenza del destinatario, mediante il deposito alla casa comunale e successiva attestazione di compiuta giacenza"

L'odierno ricorrente in riassunzione ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione la quale ha deciso il giudizio con la sentenza n. 437,4 pubblicata in data 14.2.19, la quale ha cassato la sentenza della CTR di Milano per insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla omessa prova della notifica dell'avviso di accertamento, così specificamente motivando: *"dalla lettura della sentenza, non è chiaro se la notifica dell'atto in questione sia avvenuta, in assenza del destinatario, a mezzo del servizio postale ex articolo 149 c.p.c., ipotesi in cui sarebbe dovuto seguire il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, oppure ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., che, invece, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., prescrive che il deposito avvenga presso la casa comunale. Nella specie, il giudice di secondo grado ha affermato, in maniera contraddittoria, che tale notifica sarebbe stata effettuata "a mezzo posta", circostanza che induce a ritenere il caso regolato dall'articolo 149 c.p.c., e "mediante il deposito alla casa comunale", adempimento che, invece, è disciplinato dall'articolo 140 c.p.c. Ne consegue l'accoglimento del motivo, dovendo la Commissione tributaria regionale motivare in maniera più chiara in ordine al profilo concernente la notifica de qua".*

Cassata la sentenza, ha pertanto disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione.

Nel merito occorre evidenziare che - dall'esame della documentazione versata in atti si evince che la notifica è avvenuta per mezzo del servizio postale ai sensi dell'[art. 14 L.20.11.1982 n. 890](#) e dell'art. 149 cpc. e non dell'art. 140 cpc.

Nel caso di specie, l'agente postale, non avendo trovato il destinatario presso l'abitazione, ha provveduto a depositare il plico presso l'ufficio postale in data 3.11.09 ed ha provveduto ad inviare la raccomandata n. XXXXXXXXXX all'interessato (c.d CAD, come previsto per legge) il giorno successivo (4.11.2009); trascorsi i dieci giorni di rito, è stato apposto il timbro di compiuta giacenza alla data del 13.11.09 (doc. resistente progressivo Y doc. Z ricevuta di compiuta giacenza 2);

quindi ha restituito all'Agenzia delle Entrate l'avviso di ricevimento della notifica con specifica indicazione del numero della raccomandata inviata al contribuente (racc. n°BBBBBBB - cfr doc. resistente progressivo doc. C ricevuta di compiuta giacenza D) depositata presso l'Ufficio postale; successivamente è stato restituito l'atto all'Agenzia (cfr doc. resist. progressivo Y - avviso di accertamento ritornato 1) con la relata di compiuta giacenza.

Il collegamento tra l'atto notificato (il verbale di accertamento contenuto nella busta: cfr doc. progressivo Y e l'originale del verbale trattenuto presso l'Agenzia (cfr doc. resist. Progressivo 3- doc. 3. Avviso di accertamento copia ufficio) è dato:

- dalla indicazione, sull'originale (alla pag. 28), del numero della raccomandata XXXXXXXXXX con la quale la copia è stata spedita;

- dal numero del verbale di accertamento (R codice ufficio, S numero atto: cfr doc. resist. Progressivo a doc. 1) riportato anche nell'avviso di ricevimento restituito dall'agente postale all'Agenzia delle entrate (progressivo C).

Tuttavia, l'Ufficio ha ommesso di depositare e quindi di provare la ricezione della CAD, vale a dire della raccomandata (n. XXXXXXXXXX) che certamente è stata inviata dall'agente postale il giorno 4.11.09, secondo quanto attestato dall'agente postale.

A fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, della assenza di prova dell'avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l'Ufficio ha del tutto ommesso di dedurre e di allegare il documento attestante l'avvenuta ricezione

Il necessario adempimento di tale onere probatorio - rimasto insoddisfatto - è stato da ultimo affermato dalla Suprema Corte che si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15 / 04/ 2021.

In questa dispone che <<In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della [legge 890/ 1982](#), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.>>

La ragione di tale necessità probatoria è chiarita dalla Suprema Corte nel corpo della sentenza richiamata.

"Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.

La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost. 346/ 1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'[art. 8, quarto comma, legge 890/ 1982](#), nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".

In particolare alla previsione di questa, particolare e rafforzata, forma di "postalizzazione" della notifica non può assegnarsi un significato pleonasticamente ridondante, ma piuttosto una pregnante direttiva - anche ermeneutica- della Corte costituzionale, peraltro, pur a rilevante distanza di tempo, positivamente normativizzata con il citato art. 2, d.l. 35/ 2005.

D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice -su questo specifico segmento della procedura notificatoria- si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., [legge 890/1982](#), disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.

Diversamente nel caso dell'[art. 8, legge 890/1982](#) (e dell'[art. 140, cod.proc. civ.](#)), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).

Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento». L'appello dell'ufficio avverso la sentenza numero 54/46/2011 della CTP di Milano deve essere rigettato.

Agenzia delle Entrate di Milano va condannata a rifondere al contribuente AAAAAAAAAA le spese processuali relative alla duplice fase di appello liquidate in complessivi euro 5500,00 oltre accessori di legge nonché quelle della fase di legittimità liquidate in euro 3200 oltre accessori di legge.

PQM

La commissione, giudicando in sede di rinvio, respinge l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza numero 54/46/2011 della CTP di Milano; condanna l'Ufficio a rifondere il contribuente delle spese processuali relative alla duplice fase di appello liquidate in complessivi euro 5500,00 oltre accessori di legge nonché quelle della fase di legittimità liquidate in euro 3200 oltre accessori di legge